

REGOLAMENTO INTERNO

di interpretazione autentica e di attuazione dello Statuto della Federottica

(approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale della Federottica del 17 febbraio 2013)

Premessa. Il presente Regolamento interno, di interpretazione autentica e di attuazione dello Statuto della Federottica, in quanto previsto in più disposizioni dello Statuto, ha la funzione di disciplinare e chiarire alcune delle problematiche che si sono concretamente verificate negli anni come *naturalmente* collegate o scaturenti dalla formulazione, in alcune parti troppo sintetica o di ambigua interpretazione, delle norme statutarie. Peraltro, il Regolamento non *deve* intendersi se non come strumento di chiarimento e di verifica scritta di una prassi che consenta allo Statuto della Associazione Federativa degli Ottici Optometristi di resistere agli acciacchi del tempo. Nello Statuto Federottica, il Regolamento (o meglio, i Regolamenti interni) è (sono) menzionato (i) agli articoli 3.1 lett.q); 4.4, 4.6 e 4.7; 5.1 lett.d); 12.7; 13,2, lett. l; 15.1; 18.2. Ciononostante (a parte la puntualizzazione dell'art. 13,1, lett.l), secondo cui è compito del Consiglio Direttivo predisporre - quindi proporre e votare - i regolamenti interni) non esiste norma che precisi quale sia la materia specifica oggetto del Regolamento. Le norme richiamate, di massima, fanno riferimento all'osservanza da parte dell'associato delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

Si ripete che sembra utile ipotizzare il Regolamento come strumento di interpretazione e chiarimento di quelle materie che hanno dato luogo e potrebbero dare luogo a contrasti interpretativi non privi di conseguenze di ordine politico-gestionale, o che l'esperienza propone di evidenziare come strumentali alla realizzazione di procedure di funzionamento di alcuni organi interni (per esempio, la procedura del procedimento disciplinare, da parte del Collegio dei probiviri).

Art. 1 - Organizzazioni esclusivamente economiche giuridicamente costituite di ottici Optometristi indipendenti associati

1. Le Organizzazioni di carattere esclusivamente economico, costituite in forma giuridica, come per es: società cooperative o consorzi fra imprenditori, costituite da ottici Optometristi, ancorché questi ultimi non siano iscritti alla Federottica, possono aderire alla stessa esclusivamente con la finalità di collaborare alla realizzazione degli scopi essenziali espressi dalla Federottica o con essa concordati.

2. I diritti e i servizi che la Federottica fornisce ai propri associati e alle organizzazioni di cui al punto sub. 1 in nessun caso possono essere attribuiti ai singoli partecipanti alle suddette Organizzazioni, senza il preventivo e discrezionale benestare della Giunta Esecutiva della Federottica, a meno che gli ottici Optometristi facenti parte delle suddette Organizzazioni non possano usufruirne direttamente in quanto associati alla Federottica.

3. Le Organizzazioni di imprese di cui al punto sub 1, iscritte alla Federottica, diversamente organizzati da quelle e dalle Federottica provinciali e dai Coordinamenti regionali sono in ogni caso invitati a partecipare, nell'interesse generale della categoria, alle campagne di promozione istituzionale deliberate dalla Federottica previo accordo e contribuzioni.

4. La quota annua di partecipazione alla Federottica è stabilita anno per anno direttamente fra la Giunta Esecutiva della Federottica e le suddette Organizzazioni. Tale quota sarà formata da una parte fissa uguale per ogni Organizzazione, e di una parte variabile commisurata al numero dei partecipanti alla Organizzazione, con esclusione dei soci già iscritti alla Federottica.

5. La commissione da parte di alcuno dei partecipanti alle suddette Organizzazioni di atti o fatti di denigrazione dell'attività politico sindacale della Federottica o comunque contrari alle iniziative della Federottica dovrà essere segnalata all'Organizzazione di appartenenza, la quale, sentito l'interessato, fornirà giustificazioni. In relazione alla gravità del fatto commesso dal singolo socio, le Organizzazioni provvederanno nei confronti del medesimo secondo quanto previsto dallo statuto ovvero da altre norme vigenti dell'Organizzazione stessa. Quando atti o fatti denigratori fossero posti in essere dalle Organizzazioni, ovvero dal legale rappresentante di queste, ciò comporterà per le Organizzazione medesime la risoluzione immediata e di pieno diritto del rapporto di adesione alla Federottica che viene decisa dalla Giunta Esecutiva.

Art. 2 - Federottica provinciali

1. Al fine di consentire alla Federottica di gestire direttamente, anche con mezzi elettronici l'informazione ai propri associati, le Federottica provinciali e i Coordinamenti regionali sono tenuti a

raccogliere e fornire alla Federottica con la massima urgenza i dati di ciascun proprio iscritto completi di quelli dei centri ottici, ivi compreso l'eventuale indirizzo di posta elettronica (e-mail), e comunque nel rispetto della legge sulla privacy.

2. I Coordinamenti regionali e le Federottica provinciali sono tenute ad inserire nel proprio Statuto le linee guida dello Statuto di Federottica. Per linee guida si intende che le Federottica provinciali devono rispettare i principi previsti negli articoli: 4.5; 4.6; 4.7; 5; 7.2; 7.3; 15.1; 15.2.

Art. 3 - Facoltà utilizzabili dall'associato. Incompatibilità e provvedimento di espulsione

1. Il singolo associato ha diritto di utilizzare le convenzioni e gli accordi assunti a livello nazionale dalla Federottica, alle condizioni previste da ogni singola convenzione e accordo.

2. Ogni singola Federottica locale si impegna a comunicare alla Federottica nazionale eventuali convenzioni da essa stipulate in modo che esse possano essere estese ad altre Federottica locali e agli associati individuali; le stesse/gli stessi a loro volta si impegnano a non alterare le regole della correttezza e della libera concorrenza, nel rispetto del codice deontologico.

3. L'associato alla Federottica non può essere iscritto ad altre Associazioni di categoria, che non siano effettivamente ed esclusivamente culturali, le quali comunque non svolgano alcuna attività in contrasto con l'attività politica, sindacale, professionale e culturale della Federottica. Qualora l'Associazione culturale svolgesse attività contrastante con le finalità perseguite dalla Federottica e comunque con l'attività politica, sindacale, professionale e culturale della stessa, questa inviterà il proprio associato a optare se rimanere associato alla Federottica e alle Organizzazioni a questa aderenti o meno.

4. Il termine concesso per l'opzione è di sessanta giorni dalla ricezione della lettera raccomandata ar, o di posta elettronica certificata di invito all'opzione rimessa dalla Federottica. Qualora nei dieci giorni successivi a tale termine la Segreteria di Federottica nazionale, nulla ricevesse, la Stessa rimetterà la questione alla Giunta Esecutiva che provvederà all'espulsione immediata e di diritto dell'associato.

5. Il provvedimento di espulsione verrà comunicato con lettera raccomandata ar o con posta certificata. Nei trenta giorni successivi alla ricezione di tale raccomandata, l'associato espulso potrà ricorrere al Collegio Nazionale dei Proviviri.

Art. 4 - Pubblicità

1. Per quanto concerne la pubblicità professionale, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente, con i limiti previsti dall'art 5.2 lett.f).

2. A maggior chiarimento dell'art. 15.3 lett. k) tra *"le iniziative di carattere locale che riguardano la categoria e che dovranno essere autorizzate dalla Federottica"* rientra anche la richiesta di utilizzazione del marchio Federottica.

Art. 5 - Speciale vincolo della persona fisica che riveste una carica nell'organizzazione della Federottica

1. L'associato alla Federottica che rivesta nella stessa, o nelle sue Organizzazioni territoriali, cariche e/o incarichi associativi non potrà partecipare, neppure a titolo personale, come relatore in Convegni, Congressi, Tavole rotonde, anche radiofoniche o televisive, siti internet, e neppure a trasmissioni radiotelevisive dirette al pubblico, inerenti il settore dell'ottica optometrica senza il preventivo assenso della Giunta Esecutiva della Federottica, e, in caso di eccezionale urgenza, del Presidente.

Art. 6 - Funzioni dei Vicepresidenti

1. Spetta ai Vicepresidenti, nell'ambito territoriale di loro competenza, la rappresentanza della Federottica, con compiti di coordinamento delle Organizzazioni territoriali, per il raggiungimento dei fini della Federottica.

2. Il Presidente della Federottica, a elezioni e nomine federative avvenute, effettua tre riunioni distribuite nelle tre aree geografiche, unitamente ai Vicepresidenti e agli Associati del territorio.

Art. 7 - Competenze delegate del Collegio dei Probiviri

1. Ai componenti il Collegio dei Probiviri, in carica per il periodo gestionale precedente alle elezioni, è demandato il compito di verificare la documentazione attinente ai candidati alle cariche federative. Lo stesso compito è demandato al Collegio dei Probiviri per i membri cooptati e di diritto.

Art. 8 - Modalità di svolgimento del procedimento disciplinare

Qualora l'associato alla Federottica violi alcuna delle norme statutarie, regolamentari o del codice deontologico, sanzionate con alcuna conseguenza disciplinare, gli viene inviata da parte della Giunta Esecutiva, con raccomandata ar, comunicazione che è stato aperto nei suoi confronti il procedimento disciplinare nonché una sommaria contestazione contenente gli estremi sintetici del fatto di cui è accusato, la data e il luogo - ove possibile - della commissione del fatto medesimo, l'indicazione delle norme o disposizioni violate, e gli elementi di prova documentali e testimoniali a suo carico.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, l'associato può rimettere alla Giunta Esecutiva della Federottica un fascicolo contenente una memoria difensiva e gli elementi documentali e testimoniali che ritiene opportuno allegare a sua difesa.

3. La Segreteria della Federottica predispone un fascicolo dell'ufficio contenente in due sotto fascicoli e ben separati gli atti e i documenti dell'accusa e della difesa. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al precedente comma il Collegio dei Probiviri si riunirà prendendo contezza degli elementi contenuti nel fascicolo. Parimenti, il Presidente del Collegio fisserà l'udienza nella quale convocherà l'associato. Delle udienze verrà redatto processo verbale. Nel corso delle udienze potranno sentirsi i testimoni, che dovranno deporre su circostanze evidenziate negli atti dell'accusa e della difesa.

4. La decisione dovrà contenere una sommaria descrizione del fatto, dello svolgimento del processo, degli elementi di fatto e di diritto considerati dai Probiviri ed essere congruamente motivata.

5. Le sanzioni previste sono, in ordine crescente di gravità, il richiamo scritto, la censura, la sospensione dalle cariche negli Organi collegiali delle Federottica provinciali e dei Coordinamenti regionali e della Federottica da uno a sei mesi, l'espulsione dalla Federottica.

6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono immediatamente esecutive e non ammettono gravame.

Art. 9 - Quote associative e valida costituzione

1. Ai sensi e in osservanza dell'art. 15.1 dello Statuto, le Federottica Provinciali, per essere validamente costituite, devono avere un numero minimo di 20 associati nella provincia di competenza. Nelle provincie con un numero di punti vendita pari o superiore a 200 si richiede una percentuale pari e non inferiore alla media nazionale. In tutti i casi la verifica della congruità sarà valutata dal Consiglio Direttivo per ogni singola provincia.

2. Le Federottica provinciali, già costituite, hanno tempo sino 31 marzo 2014 per adeguarsi ai criteri evidenziati al punto 1.

3. 2. Le Federottica provinciali, di nuova costituzione, hanno tempo due anni (dalla loro costituzione) per adeguarsi ai criteri evidenziati al punto 1.